COMUNE DI CASALBUONO

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tel. 0975 862025 - fax 0975 862245 e mail casalbuonoutc@yahoo.it

Prot. 1099 del 04/04/2019

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - N° 01/2019

(ex art.146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sostituito dal D.lgs. 24/03/2006 n.157 art. 16, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" come modificata, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Attilio De Nigris

RICHIAMATI:

- il verbale di deliberazione di giunta comunale n° 63 del 03/10/2014 con il quale si nominava il sottoscritto ing. Attilio DE NIGRIS responsabile unico del servizio autorizzazioni paesaggistiche in attuazione del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA l'istanza della Perruolo Inerti srl da Casalbuono, nonché gli elaborati progettuali allegati, del 21/03/2018 prot. N. 189688 della Regione Campania, per il rilascio del provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento di "Attuazione del programma estrattivo relativo al comparto n. C09SA-01 alla località Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (SA)" – (CUP 8234);

CONSIDERATO:

- che per l'intervento di che trattasi non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d);
- che la località interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto ricadente in area tutelata per legge ai sensi dell'**art. 142, comma 1, lettera c, g ed f**;

VISTO ED ESAMINATO il progetto con le relative integrazioni, allegate alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Campania (Staff 50 17 92 Tecnico amministrativo – Valutazioni Ambientali) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 104/2017 per il rilascio del provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento di "Attuazione del programma estrattivo relativo al

fonte: http://burc.regione.campania.it

comparto n. C09SA-01 alla località Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (SA)" – Proponente Perruolo Inerti srl (CUP 8234),;

VISTO:

- il parere, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino con nota prot. 7791 del 02.04.2019, acquisito in data 03.04.2019 al prot. n. 1075, così formulato ***"parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. per le opere di cui all'oggetto, in quanto gli interventi previsti nella citata proposta progettuale possono ritenersi compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica dei luoghi";***
- il decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 39 del 25/03/2019, rilasciato dalla Staff 50 17 92 Tecnico amministrativo – Valutazioni Ambientali, di **"parere favorevole sul provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di "Attuazione del programma estrattivo relativo al comparto n. C09SA-01 alla loc. Tempa Ospedale nel Comune di casalbuono (SA)"** proposto dalla società Perruolo Inerti s.r.l – CUP 8234;
- il parere favorevole espresso nella Conferenza dei servizi nelle premesse richiamato dall'ARPAC, giusta nota del 06/03/2019 prot. 147660;
- il parere espresso dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni di "non ha nulla da osservare" del 25/05/2017 prot. 7587;
- l'autorizzazione n. 02 del 05/03/2019 rilasciata dalla Comunità Montana Vallo di Diano, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. e degli artt. 143 e 166 del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale 28.09.2017, n. 3 e ss.mm.ii, giusto protocollo del comunità Montana n. 1431 del 05/03/2019;

CONSIDERATO che le funzioni subdelegate dalla Regione Campania, in materia di Beni Ambientali, sono esercitate in conformità alle direttive approvate con la Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, come modificata dalla L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004;

VISTA la seguente normativa:

- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Tutela dei Beni Ambientali e Paesaggistici;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28);
- la L. R. N. 19 del 28 dicembre 2009 e n. 1/2011;
- la L. R. N. 16 del 22 dicembre 2004 " Norme sul governo del territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - Supplemento al Numero 65 del 28 Dicembre 2004;
- la Legge Regionale n. 54/1980 e la Legge Regionale n. 65/1981 che ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali di cui alla Legge n. 1497/1939;
- la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette".
- Il Decreto 3 aprile 2000 Ministero dell'Ambiente "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 22-4-2000 - Serie generale - n. 95, recepite ed attuate dal D.P.R. n. 357 dell'8

fonte: http://burc.regione.campania.it

settembre 1997, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'0art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006).*

RITENUTO dover autorizzare, sotto il profilo paesaggistico, i lavori di che trattasi, in conformità al parere rilasciato dalla Soprintendenza ai B.A.P. di Salerno ed Avellino,

RILASCIA

L'AUTORIZZAZIONE PAESSAGGISTICA ai sensi dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio e ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., alla ditta **PERRUOLO INERTI s.r.l.** con sede in Casalbuono alla Contrada Bagnoli n. 04, Codice fiscale 04033380652 – P.IVA 04033380652, relativa all'istanza del 21/03/2018 prot. N. 189688 della Regione Campania per il rilascio del provvedimento di valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento di "Attuazione del programma estrattivo relativo al comparto n. C09SA-01 alla località Tempa Ospedale del Comune di Casalbuono (SA)", come da elaborati progettuali allegati;

AVVISA

In ottemperanza all'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli interessati:

1. La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo pretorio online per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi;
2. La presente autorizzazione, è inoltrata ai sensi dell'art. 146 comma 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio come modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesaggistici, Settore Politica del Territorio e all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
3. la presente autorizzazione è impugnabile ai sensi dell'art. 146 comma 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1972, n. 13, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. Che ai sensi dell'art. 146 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 04 aprile 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Attilio DE NIGRIS

COMUNE DI CASALBUONO (SA) · UFFICIO TECNICO ·

fonte: http://burc.regione.campania.it